

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

**VISTO**, in particolare, l'art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett, *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

**VISTO**, in particolare, l'art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

**VISTO** altresì l'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, che dispone:

- al comma 1, che "A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 e fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa";



- al comma 2, che l'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

**CONSIDERATO** che la suddetta novella di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, introducendo la nuova disciplina a decorrere dall'a.a. 2025/2026, non è applicabile alla procedura di accreditamento di cui al presente decreto;

**CONSIDERATO** altresì che per il presente accreditamento vige quanto disposto dalla precedente formulazione dell'art. 11 del citato decreto, che dispone:

- al comma 1: "Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale";
- al comma 2: L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l'articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca 30 settembre 2009 (prot. n. 127), con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogene, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 febbraio 2010, n. 17, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

VISTO il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, co. 140, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 13 marzo 2013, n. 162, secondo cui "a decorrere dall'anno accademico 2012/2013 l'Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino è autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005, al rilascio dei diplomi accademici di



primo livello per i seguenti corsi triennali: Design (DIPL 02), con indirizzo Product Design; Design (DIPL 02), con indirizzo Interior Design; Design (DIPL 02), con indirizzo Textile and fashion design; Progettazione Grafica ed Editoriale (DIPL 01) – indirizzo Design della Comunicazione; Design (DIPL 02), con indirizzo Design dei Mezzi di Trasporto";

VISTA la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 gennaio 2018, n. 22, secondo cui "a decorrere dall'anno accademico 2016/2017 l'Istituto d'arte applicata e design (IAAD) di Torino è autorizzato, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, all'attivazione del corso accademico di primo livello in: Design della Comunicazione Digitale – Digital Communication Design – DIPL01 SCUOLA DI PROGETTAZIONE GRAFICA ED EDITORIALE DIPARTIMENTO DI DISEGNO INDUSTRIALE";

**CONSIDERATA** l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale dell'11 maggio 2022, recante prot. SGMUR n. 791, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituzione denominata Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD), con sede in Torino;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale del 15 marzo 2024, recante prot. SGMUR n. 331, con il quale "il Decreto direttoriale n. prot. 791 dell'11.5.2022 concernente l'approvazione del regolamento didattico di cui alla nota assunta al prot. DGSINFS n. 13409 del 9.05.2022 è da intendersi riferito all'Istituto denominato Istituto d'arte applicata e design (IAAD) di Torino";

**VISTA** la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, recante "indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master di I e II Livello e modifiche degli stessi –A.A.2024-2025";

VISTA la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le "indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212";

**VISTA** la nota prot. DGSINFS n. 1810 del 29 gennaio 2024, secondo cui il termine per la presentazione delle nuove proposte di accreditamento dei corsi, indicato nella summenzionata nota prot. DGSINFS n. 25957 del 28.12.2023, è differito;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento de quo attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con cui l'Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino, ha avanzato la proposta di modificare il triennio in Design (DIPL 02) con indirizzo "Product design" già autorizzato in virtù di decreto ministeriale 162 del 13 marzo 2013, a partire dall'anno accademico 2012/2013, con la riformulazione della denominazione in Design del Prodotto – Product Design;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento de quo attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con cui l'Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino, ha avanzato la proposta di modificare il triennio in Design della Comunicazione digitale - Digital Communication



Design (DIPL 01) già autorizzato in virtù di decreto ministeriale n. 22 del 10 gennaio 2018, a partire dall'anno accademico 2016/2017 con l'introduzione dell'indirizzo *Digital Strategy & Interaction Design*";

VISTE le delibere del 28 febbraio 2024 e del 29 febbraio 2024, con cui, rispettivamente, il Consiglio Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino, hanno approvato le proposte di modificare, per l'anno accademico 2024/2025, i sopracitati corsi di diploma accademico di primo livello già autorizzati per i quali è procedimento;

**VISTE** le note con cui il Direttore dell'Istituzione denominata Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino, ha attestato l'assenza di oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

**VISTE** le note del 29 febbraio 2024, con cui il Direttore dell'Istituzione denominata Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino dichiara la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma;

VISTA la delibera recante prot. n. 564/2024/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 4 luglio 2024, ha richiesto un supplemento di istruttoria in merito alla proposta di modifica del corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato in Design – indirizzo "Design del prodotto" (DIPL02) e l'introduzione della denominazione design del Prodotto – Product Design (DIPL 02), avanzata dall'Istituzione denominata Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino;

**CONSIDERATE** le integrazioni istruttorie effettuate dall'Istituzione a mezzo di caricamento sul portale telematico CINECA;

VISTA la delibera recante prot. n. 4/2025/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 31 gennaio 2025, ha formulato parere positivo in merito al requisito della "conformità all'ordinamento didattico", richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di modifica del corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato in Design – indirizzo "Design del prodotto" (DIPL02) e l'introduzione della denominazione design del Prodotto – Product Design (DIPL 02), avanzata dall'Istituzione denominata Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino;

VISTA la delibera recante prot. n. 5/2025/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 31 gennaio 2025, ha richiesto un supplemento di istruttoria in merito alla proposta di modifica del corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato in Design della Comunicazione digitale – Digital Communication Design (DIPL01) e l'introduzione dell'indirizzo "Digital Strategy & Interaction Design", avanzata dall'Istituzione denominata Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino;

**CONSIDERATE** le integrazioni istruttorie effettuate dall'Istituzione a mezzo di caricamento sul portale telematico CINECA;

VISTA la delibera recante prot. n. 6/2025/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 19 febbraio 2025, ha formulato parere positivo in merito al requisito della "conformità all'ordinamento didattico", richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di modifica del corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato in Design della Comunicazione digitale – Digital Communication Design (DIPL01) e l'introduzione dell'indirizzo "Digital Strategy & Interaction Design", avanzata dall'Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30.9.2020, n. 164, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla modificha del corso accademico di primo livello già autorizzato di cui all'istanza citata;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino a modificare i corsi di diploma accademico di primo livello già autorizzati in Design (DIPL 02) con indirizzo "Product design" già autorizzato in virtù di DM 162/2013, a partire dall'anno



accademico 2012/2013, con la riformulazione della denominazione in Design del Prodotto – Product Design, ed il triennio in Design della Comunicazione digitale - Digital Communication Design (DIPL 01) già autorizzato in virtù di DM 22/2018, a partire dall'anno accademico 2016/2017, con l'introduzione dell'indirizzo "Digital Strategy & Interaction Design", a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

#### **DECRETA**

#### Art. 1

- 1. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025, l'Istituzione denominata Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, è autorizzata a modificare i seguenti corsi di diploma accademico di primo livello già autorizzati:
  - ❖ il corso di Design (DIPL 02) con indirizzo "Product design" già autorizzato in virtù di decreto ministeriale 13 marzo 2013 (prot. n. 162), a partire dall'anno accademico 2012/2013, con la riformulazione della denominazione in "Design del Product Design";
  - ❖ il triennio in Design della Comunicazione digitale Digital Communication Design (DIPL 01) già autorizzato in virtù di decreto ministeriale 10 gennaio 2018 (prot. n. 22), a partire dall'anno accademico 2016/2017, con l'introduzione dell'indirizzo "Digital Strategy & Interaction Design".
- 2. Gli ordinamenti didattici dei sopra citati corsi di diploma accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studio, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

#### Art. 2

Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione denominata Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino, relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello già autorizzati di cui all'art.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

#### Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

### Art. 4

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

#### Art. 5

L'Istituzione denominata Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino è tenuta a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. 8. 7.2005 n. 212.



### Art. 6

L'istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati con decreto ministeriale, o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati, a norma dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### Art. 7

Ai sensi dell'art. 13 del d. P. R. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini